

Procl. Cassale 21/11/19



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
Bologna

Bologna, 20 novembre 2019

Ai Signori Questori delle Province di:

Bologna -  
Ferrara -  
Forlì-Cesena -  
Modena -  
Parma -  
Piacenza -  
Ravenna -  
Reggio Emilia -  
Rimini -

Ai Signori Comandanti Provinciali Arma dei  
Carabinieri di:

Bologna -  
Ferrara -  
Forlì-Cesena -  
Modena -  
Parma -  
Piacenza -  
Ravenna -  
Reggio Emilia -  
Rimini -

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Stradale  
dell'Emilia Romagna-Bologna -

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia  
Ferroviaria Emilia Romagna-Bologna -

Al Signor Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle  
Comunicazioni dell'Emilia Romagna-Bologna -

Al Signor Dirigente dell'VIII zona di Polizia di Frontiera  
dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche -  
Bologna

Ai Signori Comandanti Provinciali Guardia di Finanza di  
Bologna —  
Ferrara —  
Forli-Cesena —  
Modena —  
Parma —  
Piacenza —  
Ravenna —  
Reggio Emilia —  
Rimini —

Ai Signori Comandanti della Polizia Locale di  
Bologna —  
Ferrara —  
Forli-Cesena —  
Modena —  
Parma —  
Piacenza —  
Ravenna —  
Reggio Emilia —  
Rimini —

Ai Signori Sostituti Procuratori della Repubblica —  
sede

e per conoscenza

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello —  
Bologna

Ai Signori Ufficiali e Agenti della —  
Sezione di Polizia Giudiziaria sede

Al Signor Comandante della Regione Emilia Romagna —  
dell'Arma dei Carabinieri

Al Signor Comandante della Regione Emilia Romagna —  
della Guardia di Finanza

**Competenze del magistrato di turno di reperibilità della Procura presso il Tribunale  
per i Minorenni dell'Emilia Romagna**

**Casi di comunicazione telefonica al PM della Procura  
presso il Tribunale per i Minorenni**

**Le misure pre-cautelari nei confronti dei minorenni**

**PREMESSA**

Le novità legislative in materia di violenza di genere e alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali rendono opportuno richiamare in modo organico quali siano le misure adottabili in via d'urgenza nei confronti dei minori, autori o vittime di reato, e le ipotesi di comunicazione e consultazione del magistrato minorile di turno.

**1. Competenze**

Il turno di reperibilità di ciascun pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna decorre dalle ore 9 di ogni lunedì sino alle ore 9 del lunedì successivo.

Il magistrato è reperibile al n. 329.9078847. La reperibilità è h 24 per gli arresti, gli accompagnamenti in flagranza di reato, i fermi di PG, i decessi per i quali si profila la responsabilità di minorenni e l'acquisizione di notizie di reato relative al c.d. "codice rosso".

Il magistrato di turno può altresì essere interpellato telefonicamente, durante il giorno, per comunicazioni o consultazioni con carattere di urgenza.

**2. Casi di comunicazione al PM minorile di turno in ambito penale**

**A) Identificazione della persona minorenni nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone minori d'età che siano in grado di riferire circostanze utili ai fini delle indagini**

Nei casi di accompagnamento per identificazione e rilascio di minorenni indagato o informato sui fatti, la Polizia Giudiziaria è tenuta a dare le comunicazioni dell'accompagnamento e del rilascio della persona ai sensi dell'art. 349 commi 5° e 6° c.p.p., nonché l'avviso della necessità di trattenere il minore oltre le dodici ore (art. 349 comma 4° c.p.p.).

In tutti questi casi, le comunicazioni e l'avviso vanno effettuati tramite SMS al cellulare del PM minorile di turno.

Si rammenta che le procedure di identificazione del minore indagato (compresi il fotosegnalamento e l'eventuale esame auxologico che si riveli necessario per le circostanze concrete, previa verifica dell'eventuale precedente sottoposizione ad analogo esame) rientrano nelle facoltà riconosciute alla Polizia Giudiziaria dall'art. 349 comma 2 c.p.p., e dunque non è richiesta l'autorizzazione del PM di turno.

Non è necessario avvisare il pubblico ministero minorile dell'avvenuto affidamento del minore, denunciato in stato di libertà o comunque identificato, all'esercente la responsabilità genitoriale, né, in caso di impossibilità di affidamento all'esercente la responsabilità, dell'avvenuto affidamento della persona minorenni ai servizi sociali competenti per il suo collocamento.

## **B) Acquisizione di una notizia di reato per delitti riconducibili alla violenza domestica e di genere (c.d. codice rosso)**

Si richiama al riguardo la direttiva prot. n. 1386/2019 in data 8.8.2019, emessa a seguito dell'entrata in vigore della legge 69/2019, che prevede l'obbligo per l'ufficiale di polizia giudiziaria, quando acquisisce una notizia di reato riguardante **delitti di violenza di genere o domestica commessi da una persona minore d'età**, di dare immediata informazione telefonica al sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di turno.

La comunicazione riguarda i seguenti delitti:

- 1) maltrattamenti (art. 572 c.p.)
- 2) violenza sessuale semplice o aggravata (artt. 609 *bis*, 609 *ter* c.p.)
- 3) atti sessuali con minorenni (art. 609 *quater* c.p.)
- 4) corruzione di minorenni (art. 609 *quinqies* c.p.)
- 5) violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.)
- 6) atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.)
- 7) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter* c.p. introdotto con la legge 69/2019)
- 8) lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinqies* introdotto con la legge 69/2019) quando tali delitti sono aggravati ai sensi degli artt.:
  - 576, comma 1°, n. 2, c.p., contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61, o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
  - 576, comma 1°, n. 5, c.p., vale a dire in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600-*bis*, 600-*ter*, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*;
  - art. 576, comma 1°, n. 5.1, c.p., ovvero commessi dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-*bis* nei confronti della stessa persona offesa;
  - 577, comma 1°, n. 1, c.p., vale a dire se il fatto è commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
  - 577, comma 2°, c.p., ovvero se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra

parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

L'avviso telefonico deve essere immediato, e deve essere compiuto senza possibilità di valutare motivi di urgenza (trattandosi di fenomeni criminosi per i quali opera una presunzione assoluta d'urgenza).

Si richiede inoltre che la PG operante, dopo aver avvisato telefonicamente il PM minorile di turno, **invii al medesimo un SMS riportante il nome dell'ufficio di PG procedente, e il nome della persona offesa.**

L'informazione telefonica al PM di turno della Procura Minorenni deve avvenire solo quando il minorenni è autore del reato, e non se è persona offesa di un reato attribuito a maggiorenni. In tal caso la consultazione del PMM deve essere limitata ai casi in cui sorgano difficoltà nella messa in protezione immediata del minorenni vittima del reato (v. *infra sub 3*).

### **C) Arresto in flagranza della persona minorenni**

L'arresto della persona minore d'età è sempre facoltativo, e va disposto tenendo conto della gravità del fatto, dell'età del minore, della sua personalità e dell'esistenza di precedenti segnalazioni di reato da verificare tramite SDI.

I presupposti sono:

1) imputabilità (dal giorno successivo al compimento del 14<sup>o</sup> anno fino a tutto il giorno del compimento del 18<sup>o</sup> anno)

2) titolo di reato che consente l'arresto, ovvero:

- delitti non colposi puniti con pena nel massimo non inferiore a nove anni.  
Per stabilire se la pena rientra nel limite richiesto occorre fare riferimento agli artt. 278 c.p.p. e 19 comma 5 DPR 448/88, e dunque si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato, non si valutano le circostanze ad eccezione di quelle ex artt. 61 n. 5 e 62 n. 4 c.p. e di quelle ad effetto speciale o con pena di specie diversa, e si riduce la pena sempre di un giorno per la minore età. Per questi motivi, alcuni delitti che provocano particolare allarme sociale (es. sequestro di persona anche nella forma aggravata del 2° comma, lesioni gravi) non consentono l'arresto del minorenni.
- Delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 380 comma 2 lett. e), e *bis*) f), g), h), ovvero:
  - furto su armi, munizioni, esplosivi custoditi in luoghi adibiti al deposito di armi
  - furto in abitazione e con strappo
  - furto con violenza sulle cose
  - furto commesso ad opera di persona che ha con sé armi o narcotici

- furto commesso da tre persone o più persone
- furto su componenti metallici o materiale sottratto a infrastrutture destinate a servizi pubblici

Non si può procedere all'arresto nei casi di furto ex artt. 624 bis, 625 n.2, 1<sup>^</sup> ip - 3 - 5 - 7 bis, quando ricorre la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 625 n. 4 c.p.)

- rapina ed estorsione
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine, di più armi comuni da sparo, o anche di una sola arma comune nel caso in cui ricorrano le aggravanti di cui all'art. 4 694/1974 (fatto commesso da più persone travisate, da più persone riunite, all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie anche metropolitane, luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto)
- delitti in materia di stupefacenti di cui all'art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90 (sostanze "pesanti" e sostanze "leggere" ma non ipotesi lieve del comma 5).

Si rammenta che nei confronti dei minori può procedersi ai controlli, alle ispezioni e alle perquisizioni ex art. 103 DPR 309/90, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, senza che sia necessaria l'autorizzazione del PM minorile, fatti salvi gli obblighi di contestuale avviso all'esercente la responsabilità e di adozione delle cautele richieste dalla condizione di persona minore d'età.

### 3) Flagranza o quasi flagranza

Lo stato di flagranza è disciplinato dall'art. 382 c.p.p.

Occorre considerare, con riguardo alla quasi – flagranza, l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U. 24/11/2015), secondo il quale la quasi-flagranza sussiste quando la Polizia Giudiziaria ha un'immediata e autonoma percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato.

Pertanto, può procedersi all'arresto tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare collegamento tra il soggetto minorenne ed il reato, tale da consentire di attribuire al primo la commissione dell'illecito, anche quando questi non sia colto nell'atto di commetterlo, come nel caso in cui l'arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto, ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo.

Non può invece procedersi all'arresto della persona al cui rintraccio si giunga esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o dalle persone informate sui fatti, e non anche su un autonomo accertamento della PG.

## D) **Accompagnamento in flagranza**

Nei confronti del minorenni può essere applicata altresì la misura pre-cautelare dell'accompagnamento in flagranza di reato (art. 18 *bis* DPR 448/88).

I presupposti sono:

1) imputabilità (dal giorno successivo al compimento del 14<sup>o</sup> anno fino a tutto il giorno del compimento del 18<sup>o</sup> anno)

2) titolo di reato: deve trattarsi di reato non colposo punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni determinata sempre ai sensi degli artt. 278 c.p.p. e 19 comma 5 DPR 448/88 (quindi, nessuna misura pre-cautelare può adottarsi, ad es. in caso di resistenza a pubblico ufficiale)

La misura dell'accompagnamento in flagranza può dunque essere adottata, a titolo esemplificativo, nei casi di:

- furto mono-aggravato (escluse le aggravanti ex art. 625 n. 2 - 3 - 5 - 7 bis c.p., che consentono l'arresto)
- ricettazione
- sequestro di persona
- lesioni gravi
- spaccio di sostanze stupefacenti inquadrabile nell'ipotesi lieve quando è aggravato dalle circostanze di cui all'art. 80 comma 1 - 3 - 4 DPR 309/90
- atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.)
- maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)

3) flagranza o quasi flagranza

Occorre a tal proposito menzionare il crescente fenomeno delle condotte trasgressive e violente poste in essere dai minori in ambito domestico, in occasione delle quali spesso la persona offesa, un familiare o un vicino chiedono l'intervento delle forze dell'ordine.

Se la condotta violenta o minacciosa non è isolata, ma risulta essere l'ultima di una serie di aggressioni e di comportamenti di prevaricazione, può essere adottata la misura pre-cautelare dell'accompagnamento in flagranza ex art. 18 *bis* DPR 448/88).

La flagranza o quasi-flagranza, per giurisprudenza ormai consolidata, può sussistere anche nei reati abituali, quali i maltrattamenti e gli atti persecutori, quando la polizia giudiziaria assiste ad una sola frazione dell'attività delittuosa, o sorprende il reo con cose o tracce indicative dell'avvenuta commissione del reato immediatamente prima.

In questo caso la frazione di condotta o le tracce del fatto appena commesso integrano l'abitudine, in quanto si sommano ai pregressi comportamenti conosciuti sulla base delle denunce o dei racconti della vittima.

Da ultimo la Cassazione, (Sez. VI, sentenza n.7139 del 16.1.2019) ha ritenuto sussistere la quasi-flagranza sulla base della constatazione da parte delle forze dell'ordine delle condizioni dell'abitazione, delle modalità con cui era stato richiesto l'intervento d'urgenza, delle condizioni soggettive della persona offesa, costretta a rifugiarsi da una vicina per sottrarsi all'aggressione del figlio, il quale davanti agli operanti continuava ad inveire contro di lei.

## E) Fermo

I presupposti del fermo di PG di persona minorenni sono:

- 1) imputabilità dal giorno successivo al compimento del 14<sup>o</sup> anno fino a tutto il giorno del compimento del 18<sup>o</sup> anno
- 2) titolo di reato che consente il fermo, ovvero deve trattarsi di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni, e non inferiore nel minimo a due anni di reclusione
- 3) pericolo di fuga

## Adempimenti nei casi di adozione di misura pre-cautelare

- comunicazione al magistrato di turno di reperibilità
- identificazione del minore; nel verbale di identificazione vanno indicate le generalità dei genitori
- elezione di domicilio (ricordare che il difensore d'ufficio va interpellato sull'accettazione della domiciliazione)
- nomina di difensore d'ufficio, da individuarsi tramite *call center* n. 0645475878 indicando che si tratta di indagati minorenni, o registrandosi al sito [www.difensoridiufficio.it](http://www.difensoridiufficio.it).
- allegazione agli atti delle risultanze AFIS e SDI
- avviso ai genitori o esercenti la responsabilità
- avviso al difensore di fiducia o d'ufficio
- trasmissione del verbale di arresto/fermo/accompagnamento, entro 24 ore, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni all'indirizzo di posta elettronica [cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it](mailto:cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it)
- avviso ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (USSM c/o Centro Giustizia Minorile Bologna) ai sensi art. 18 comma 1 DPR 448/88
- conduzione del minore in stato di arresto al Centro di Prima Accoglienza (CPA) ovvero
- invito al genitore a presentarsi presso gli uffici di polizia per l'affidamento del minore in stato di accompagnamento, con l'avvertimento che deve tenere il minore a disposizione del pubblico ministero e vigilare sul suo comportamento. Se non è possibile procedere all'invito dell'esercente la responsabilità, o costui non vi ottempera, o è manifestamente inidoneo a svolgere l'incarico di vigilare sul minore, si deve avvertire il PM, che dispone la conduzione dell'accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza



E' evidente che nel caso di accompagnamento in flagranza per reati familiari il PM autorizzerà la conduzione presso il CPA, potendosi ravvisare un'ipotesi di inidoneità (incolpevole) del genitore.

### **3. Casi di comunicazione al PM minorile di turno in ambito civile**

La legge non prevede situazioni di natura civile delle quali la polizia giudiziaria debba dare immediata comunicazione il pubblico ministero minorile.

Il PMM non è competente ad adottare (neppure in via d'urgenza) alcun provvedimento giurisdizionale o amministrativo a tutela di minori, ma può solo promuovere davanti al Tribunale per i Minorenni le azioni dirette ad ottenere provvedimenti di tutela.

La Polizia Giudiziaria, se rintraccia un minore (italiano o straniero non accompagnato) in stato di abbandono materiale, o un minore che si trova in situazioni che possono incidere in maniera estremamente negativa sul suo benessere e sulla sua sicurezza, e che rendono necessario un intervento urgente a sua tutela (minore vittima di abusi sessuali o maltrattamenti gravi, o allevato in locali insalubri o pericolosi) deve provvedere ad affidare il minore con la massima urgenza al rappresentante del servizio sociale del comune nel cui territorio il minore viene trovato.

L'intervento in protezione d'urgenza ai sensi dell'art. 403 c.c. spetta all'autorità amministrativa competente in materia di tutela dei minori, ovvero al Sindaco attraverso le strutture del servizio sociale.

Solo in caso di assoluta irreperibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio competente alla tutela del minore, la Polizia Giudiziaria provvederà autonomamente ad affidare il minore presso una struttura assistenziale.

Al ricorrere delle situazioni di cui sopra, il pubblico ministero minorile deve essere informato solo per iscritto, con dettagliata segnalazione dei fatti e delle attività compiute.

Il PMM di turno può essere consultato telefonicamente in caso di dubbio sulla necessità o meno di intervento in protezione o in caso di situazioni di particolare complessità e/o delicatezza, ma non può disporre telefonicamente il collocamento in urgenza di minori, né può decidere presso quali parenti o strutture il minore deve essere collocato.

Ringrazio per l'attenzione.

il procuratore  
Silvia Marzocchi

